



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Ufficio V - Servizio Legale
Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano
Tel. 02 574627233 - Fax 02 574627231
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzionei.it

Prot. MIUR AOO DRLO R.U. 5074 del 01.04.2010

Ai Dirigenti Responsabili
degli U.S.P.
della Lombardia

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
della Lombardia

e p.c. All'Avvocatura Distrettuale
dello Stato

MILANO

OGGETTO: Recupero emolumenti corrisposti a personale assente per responsabilità di terzi - risarcimento danni - *Azione di rivalsa* -

Considerando la complessità della materia di cui in oggetto, ed i numerosi quesiti sin qui posti a questo Ufficio, si ritiene opportuno fornire chiarimenti circa gli adempimenti dell'amministrazione, e in particolare delle istituzioni scolastiche, inerenti le *assenze dal lavoro dei dipendenti determinate da responsabilità imputabile ad un terzo*.

Tali ipotesi si verificano essenzialmente nei, purtroppo frequenti, casi di *infortunio sul lavoro (infortunio in itinere)* del dipendente, come pure nei casi di infortuni, malattie o altri fatti verificatosi al di fuori del concreto esplicarsi del rapporto di lavoro, che obbligano comunque il dipendente ad assentarsi dal servizio.

Ogni volta che il lavoratore non è in grado di eseguire la prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro a causa del fatto illecito di soggetto estraneo al rapporto contrattuale di lavoro dunque, l'Amministrazione - nel caso di specie il M.I.U.R. - diviene titolare del diritto al *risarcimento del danno*, che discende direttamente dall'impossibilità di utilizzare la prestazione lavorativa del dipendente, lasciando priva di qualsivoglia corrispettivo la retribuzione, che così risulterebbe pagata "a vuoto".

Sotto il profilo operativo, la trattazione di tali affari presuppone lo svolgimento di alcuni delicati adempimenti a cura dell'Amministrazione, e dunque anche dei Dirigenti Scolastici.

Si tratta, anzitutto, di porre in essere *un'attività conoscitiva* diretta preliminarmente ad accertare le ragioni dell'assenza del dipendente ed alla *quantificazione del danno*; secondariamente si dovrà provvedere ad una tempestiva richiesta di risarcimento, nel rispetto dei termini prescrizionali;

infine, nell'ipotesi di inottemperanza a tale richiesta, sarà necessario coinvolgere l'Avvocatura dello Stato competente territorialmente per un *eventuale recupero giudiziale del credito*.

ATTIVITA' CONOSCITIVA

Per quanto riguarda la *prima fase*, relativamente alle assenze derivanti da *infortunio sul lavoro*, si evidenzia che, fatti salvi gli adempimenti in ordine all'obbligo di denunciare l'occorso all'INAIL, periodicamente l'Istituto stesso inoltra - sia a questo USR che ai Dirigenti Scolastici - il carteggio relativo agli *infortuni sul lavoro imputabili a terzi* (normalmente infortuni in itinere) per la prosecuzione dell'eventuale azione di rivalsa.

Ai sensi del D.M. 10.10.1985 infatti, lo stesso INAIL attiva l'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per infortuni di dipendenti statali (gestione per conto dello Stato), agendo dunque come *mandatario* della P.A. e, nelle ipotesi che ci occupano, dell'amministrazione scolastica.

Si rammenta però, al riguardo, che l'azione diretta al risarcimento compete *esclusivamente all'Amministrazione interessata* (mandante) la quale, pertanto, ha l'obbligo di proseguire detta azione.

- Laddove l'infortunio non abbia comportato l'erogazione di alcuna prestazione da parte dell'I.N.A.I.L., la prosecuzione dell'azione di rivalsa potrà essere seguita *direttamente dall'istituzione scolastica interessata*, relativamente al risarcimento del danno derivante dall'assenza del dipendente.
Si sottolinea che *titolare del diritto al risarcimento*, indipendentemente da chi esercita l'azione di rivalsa, rimane lo *Stato e per esso il M.I.U.R.*.
Le somme eventualmente recuperate dovranno dunque risultare accreditate sul conto corrente postale intestato a *Tesoreria Prov.le dello Stato di ... (provincia di riferimento)*, con la seguente causale "*da commutarsi sul Capo XIII, cap. 3550 - entrate diverse del MIUR - per*"
- Viceversa, nell'eventualità che dall'evento discenda l'erogazione di una qualsiasi prestazione da parte dell'I.N.A.I.L., l'Amministrazione interessata ha l'obbligo di proseguire detta azione fino al totale recupero delle somme corrisposte dall'INAIL che, periodicamente, vengono comunicate a questa Direzione Generale mediante trasmissione dei *tabulati delle prestazioni*.
L'azione di recupero di tali somme compete pertanto, solo in tali casi, a questa Direzione Generale che, eventualmente, provvederà a richiedere alle istituzioni scolastiche di servizio del dipendente ogni notizia necessaria all'espletamento dell'azione in parola, effettuando in tal caso anche il recupero di quanto corrisposto a vuoto.

Più complessa è la gestione dei casi in cui l'assenza del dipendente non rientri nelle ipotesi sin qui considerate, ma sia comunque determinata da *altri* fatti illeciti cagionati da terzi al di fuori dell'orario di servizio. E' indispensabile, per l'acquisizione del fatto storico, che codesti uffici informino e sensibilizzino i propri dipendenti circa l'*obbligo* posto a loro carico *di comunicare*, contestualmente all'assenza, l'eventuale circostanza che l'abbia determinata, qualora questa sia imputabile ad un terzo responsabile.

La casistica è senz'altro varia, e spazia dall'aggressione, alla rovina di un edificio o al danno arrecato da animali etc.. In ogni caso è possibile distinguere essenzialmente due principali tipologie di fatti illeciti, a seconda che questi discendano o meno da un sinistro automobilistico. La differenza risiede essenzialmente solo nella disciplina dei *termini prescrizionali* e nel *riparto dell'onere della prova*.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Il danno del quale si richiede il risarcimento, come si è avuto modo di chiarire con l'INAIL, dovrà comprendere la *retribuzione* del dipendente (eventualmente maggiorata dell'ulteriore costo affrontato per il pagamento di lavoro straordinario sostenuto per compensare l'assenza del dipendente), nonché i *contributi previdenziali e assicurativi* obbligatoriamente versati durante il periodo di assenza del lavoratore; su tale importo dovranno essere calcolati gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, maturati con decorrenza dal primo giorno di assenza fino al saldo.

In questa fase è evidentemente necessario raccordarsi con la Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Ministero dell'Economia per l'individuazione esatta delle somme da recuperare.

La quantificazione del danno, come ovvio, non deve eccedere i limiti del pregiudizio effettivamente sofferto (altrimenti darebbe luogo ad un indebito arricchimento).

Non si terrà dunque conto, normalmente, della retribuzione eventualmente corrisposta al personale supplente assunto in sostituzione del titolare assente, trattandosi di somme erogate a fronte di una prestazione di lavoro effettivamente espletata, ma solo del *maggior costo della stessa rispetto a quella del dipendente assente*.

L'AZIONE DI RIVALSA

Questo ineludibile e doveroso adempimento procedurale è rappresentato dalla *richiesta (diffida) risarcitoria* nei confronti del soggetto individuato quale responsabile del danno.

La *diffida* dovrà essere effettuata in nome e per conto dell'istituzione scolastica e del MIUR, e dovrà contenere una breve descrizione delle ragioni poste a fondamento delle pretese, nonché la precisa volontà di esigere il risarcimento del danno: quest'ultimo sarà calcolato tenendo conto dei criteri sopra descritti.

L'intimazione dovrà inoltre fissare un *congruo termine* per provvedere al risarcimento, con l'avvertenza che in difetto si procederà al recupero giudiziale.

E' altresì opportuno indicare con precisione le modalità di pagamento del dovuto e i capitoli su cui accreditare le somme in questione.

Deve porsi attenzione inoltre, alle forme di comunicazione della richiesta risarcitoria, al fine di porre in essere un'efficace interruzione dei *termini di prescrizione* (lettera raccomandata A.R.): come noto tali termini, dopo l'evento interruttivo, cominciano nuovamente a decorrere.

Appare dunque necessario sottolineare l'importanza di vigilare sull'andamento e la conduzione delle azioni di rivalsa aperte, in particolare al fine di rinnovare periodicamente le diffide fino a che il debitore non abbia provveduto al risarcimento.

In considerazione del fatto che la maggioranza delle azioni di rivalsa sorgono da sinistri automobilistici, è importante sottolineare che il *danneggiato* ha *azione diretta* nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante: la richiesta di risarcimento dovrà dunque essere indirizzata sia al *soggetto responsabile* che alla sua *compagnia assicuratrice*, presso la sede legale indicata.

I TERMINI DI PRESCRIZIONE

I termini di prescrizione sono quelli previsti dalla disciplina civilistica sulla responsabilità civile, da verificarsi caso per caso.

Vale la pena di ricordare che la prescrizione per i sinistri automobilistici è pari a 2 anni.

TRASMISSIONE DEL FASCICOLO ALL'AVVOCATURA

Ove ogni tentativo di *recupero stragiudiziale* del credito sia rimasto senza esito, si ricorda che è necessario coinvolgere l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, mediante la trasmissione del fascicolo completo concernente il caso, corredato cioè da tutte le indicazioni necessarie e gli elementi utili ad istruire la vertenza.

Sarà compito dell'Avvocatura valutare se ricorrano gli estremi per esperire un tentativo di recupero giudiziale del credito, e ciò alla luce delle concrete possibilità di accoglimento della domanda e degli ipotetici costi dell'operazione.

Alla presente nota si allega fac simile di richiesta di risarcimento.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Colosio

MODELLO RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
INTESTAZIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Spett.le Assicurazione

Al Sig. _____

e p.c. Spett.le
U.S.R. per la Lombardia
Servizio Legale

MILANO

OGGETTO: Richiesta risarcimento danni per infortunio occorso
al Sig. _____ a seguito di incidente stradale

Il Sig. _____ dipendente di questo istituto ha denunciato l'infortunio subito a seguito di incidente stradale il giorno _____ verso le ore _____ in località _____ tra l'autovettura/ciclomotore/velocipede _____ targata/o _____ condotta dal dipendente e l'autovettura/ciclomotore _____ targata/o _____ condotta/o da _____ di proprietà di _____.

Dagli elementi sinora acquisiti emerge la responsabilità della S.V. nel determinismo dell'evento.

A seguito di tale fatto l'amministrazione scrivente, a norma dell'art. 1916 C.C. intende esercitare il diritto di rivalsa per il danno subito a causa dell'assenza dal servizio del dipendente, sin qui ammontante a € _____ come risulta dall'allegato prospetto.

La S.V. è, pertanto, diffidata dallo stipulare accordi per il risarcimento del danno mentre l'assicurato sarà ritenuto responsabile del danno derivante dal pregiudizio arrecato a questa istituzione scolastica.

S'invitano, pertanto, i soggetti in indirizzo a voler risarcire, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente, il danno subito con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro fino al giorno del rimborso.

Si avverte che trascorso inutilmente tale termine si agirà in giudizio con aggravio delle maggiori spese.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico